

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I - Principi generali e organi e organismi di Ateneo

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme attuative dello Statuto, le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Ateneo e delle sue strutture nonché le modalità di elezione degli organi ed organismi di Ateneo.

Art. 2 Definizioni, incompatibilità e norme generali sui mandati

1. Ai fini del presente Regolamento si rimanda alle definizioni contenute nell'art. 46 dello Statuto.
2. Limitatamente all'applicazione all'interno dell'Ateneo e fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del DPR n.382/80, per cariche accademiche si intendono la carica di Rettore, Pro Rettore Vicario, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Consiglio di Corso di studio, Coordinatore di Corso di dottorato di ricerca, Direttore di Scuola di dottorato, Presidente di Scuola di Studi Superiori, componente del Consiglio Universitario Nazionale, Direttore di Scuola di specializzazione, Direttore e Presidente rispettivamente di Centro universitario e interuniversitario.
3. L'elencazione di cui al comma 2 potrà essere modificata con deliberazione del Senato Accademico adottata a maggioranza assoluta, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
4. Le incompatibilità per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono stabilite dall'art. 42 dello Statuto che prevede altresì l'incompatibilità tra gli stessi e i Direttori delle Scuole di specializzazione.
Le incompatibilità dei componenti del Nucleo di valutazione sono stabilite dall'art. 12 comma 4 dello Statuto.
Ai sensi dell'art. 16 comma 8 dello Statuto i membri del Presidio della qualità non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del Nucleo di valutazione.
5. Il mandato elettivo, da esercitare per qualsiasi organo o organismo di Ateneo non può essere espletato per più di una volta, salvo diversamente disposto da norme di Legge o di Statuto. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della durata prevista.
6. Per il mandato elettivo di membro del Senato Accademico e per il mandato di membro del Consiglio di Amministrazione vige, in base al disposto dell'art. 2 comma 1 lett. g) ed m) e comma 10 della legge n. 240/2010, il tetto massimo di otto anni, anche non consecutivi, di carica svolti nell'organo.

Art. 3 Rettore

1. Il Rettore, organo di governo e di indirizzo politico, rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Le prerogative e le competenze del Rettore sono specificate dallo Statuto.
2. Le elezioni per la nomina del Rettore, per un unico mandato di sei anni non rinnovabile, si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e sono indette dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo, con proprio decreto emesso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente l'inizio del predetto semestre.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette dal Decano entro trenta giorni e devono svolgersi tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature di cui al presente articolo.
4. In caso di dimissioni, le stesse hanno effetto dalla data di accettazione da parte del Ministro ed il periodo di cui al comma 3 decorre dal giorno successivo a quello della predetta accettazione.
5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è disciplinato dall'art. 8 comma 7 dello Statuto, l'elettorato passivo è disciplinato dall'art. 8 commi 2 e 5 dello Statuto.
6. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare, ancorché sospesi cautelamente.
7. L'elenco nominativo degli elettori, suddivisi per categoria, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro tale elenco, entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione mediante istanza rivolta al Decano che decide definitivamente in merito. Gli elenchi potranno essere aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
8. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data prevista per la prima votazione, sono presentate le candidature ognuna delle quali deve essere sottoscritta da almeno dieci componenti del corpo elettorale e presentata, personalmente o tramite posta elettronica, al Protocollo di Ateneo. Ciascun candidato, al momento della presentazione della candidatura, deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università. Nelle giornate di chiusura istituzionale dell'Ateneo le candidature eventualmente presentate per posta elettronica saranno comunque protocollate all'apertura degli uffici nel momento della ripresa del servizio.
9. Il Decano provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione protocollata, che verrà loro inviata via mail e che conterrà ogni eventuale notizia utile alla consultazione elettorale. La convocazione verrà inoltre pubblicata sul sito informatico di Ateneo.

10. Il Decano, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, provvede con proprio decreto alla costituzione dei seggi elettorali.
- I seggi sono composti da due professori di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di segretario. I componenti dei seggi sono individuati tra coloro che godono dell'elettorato attivo. Ogni seggio è presieduto dal professore di prima fascia, con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica. Ogni seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
- Sono costituiti seggi elettorali presso cui potranno esprimere il loro voto i docenti, il personale tecnico amministrativo e i rappresentanti degli studenti suddividendo ciascuna categoria di elettori per lettera iniziale del cognome: la suddivisione verrà indicata nella convocazione.
11. Le operazioni di voto sono pubbliche e si svolgono mediante:
- accertamento dell'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto;
 - accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti;
 - consegna all'elettore della scheda elettorale;
 - espressione del voto e successiva riconsegna da parte dell'elettore della scheda che il Presidente o un componente del seggio introdurranno nell'urna;
 - annotazione nella lista dei votanti dell'avvenuta votazione.
12. L'espressione del voto è personale e segreta. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. Possono essere votati solo i candidati che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi dell'art. 8 comma 8 dello Statuto e di quanto previsto dal presente articolo. Può essere espresso un solo voto di preferenza. L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto può chiedere una nuova scheda. Il Presidente di seggio annulla la scheda riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.
- Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.
13. Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
14. Il voto è nullo se espresso a favore di più candidati e se espresso a favore di soggetto che non abbia presentato la propria candidatura ai sensi del comma 8 del presente articolo.
15. Il Rettore è eletto con le maggioranze previste dall'art. 8 commi 9 e 10 dello Statuto.
- Il Decano, al termine della prima votazione, al termine dell'eventuale seconda votazione e al termine dell'ulteriore eventuale ballottaggio tra i due candidati che all'esito della seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, dopo aver sommato i voti espressi e riportati nei verbali di ogni singola votazione opera, in relazione a ciascuna di esse, una riduzione al 20% dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo, nel cui novero è compreso il personale con qualifica di dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 7.4 dello Statuto.

16. Il Decano effettuate tali operazioni proclama eletto: in prima votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in seconda votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, in caso di ballottaggio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
17. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
18. Sia nel calcolo delle maggioranze necessarie nelle diverse votazioni, sia nel calcolo della riduzione al 20% dei voti del personale tecnico amministrativo, le frazioni pari o superiori a cinque decimi saranno arrotondate all'intero superiore.
19. Il Rettore, ai sensi dell'art. 8 comma 11 dello Statuto, nomina il Pro Rettore Vicario e può nominare, tra i docenti, uno o più Pro Rettori con deleghe specifiche; nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di Delegati ai sensi dell'art. 8 comma 12 dello Statuto.
20. Al Rettore e al Pro Rettore Vicario compete l'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, organo di governo, di indirizzo politico e di programmazione, esercita tutte le attribuzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti normativi dell'Ateneo.
2. Per la validità delle sedute del Senato Accademico è necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non venga diversamente disposto su specifici argomenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Senato Accademico è composto:
 - dal Rettore che lo presiede;
 - da tutti i Direttori di Dipartimento, qualora i Dipartimenti siano in numero inferiore o uguale a dodici. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a dodici si procederà all'elezione dei dodici Direttori che entreranno a far parte del Senato Accademico secondo le modalità di cui all'apposito regolamento;
 - da otto rappresentanti del personale docente, eletti secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Le rappresentanze dei docenti devono rispecchiare le quattro Aree culturali di Ateneo indicate nell'allegato allo Statuto. Il presente Regolamento definisce le procedure elettorali per l'individuazione di due rappresentanti per ogni Area;
 - da tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
 - da cinque rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità di cui all'apposito regolamento.

4. Qualora all'esito della consultazione elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale risulti parità di voti fra due o più candidati, per il personale docente risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica, tenuto conto del principio sancito dall'art. 2 comma 1 lettera l) della legge n.240/2010; per il personale tecnico amministrativo risulta eletto il più anziano di età tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010.
5. I componenti elettivi del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni e non possono essere rieletti più di una volta, fermo restando quanto previsto dall' art. 9 comma 9 dello Statuto nell'ipotesi in cui nel Senato Accademico sia presente una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. b) dello Statuto.
La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro elettivo subentra il primo dei non eletti per lo scorcio del mandato in corso; in assenza di non eletti si procederà ad ulteriore consultazione elettorale per l'Area interessata fermo restando quanto previsto dall'art. 38 comma 3 del presente Regolamento.
7. Alle sedute del Senato Accademico partecipano senza diritto di voto il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Rettore, l'organo è presieduto dal Pro Rettore Vicario, che assume le funzioni di Presidente con diritto di voto. In caso di impedimento e assenza dei Direttori membri del Senato Accademico, partecipano alle sedute, in sostituzione, i Vice Direttori di Dipartimento.
8. I componenti eletti del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute. In particolare decadono quando non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificare la propria assenza. Alla terza assenza consecutiva non giustificata il Rettore, sentito il diretto interessato, potrà disporre la decadenza provvedendo agli adempimenti per la sostituzione.

Art. 5 Norme per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico

1. Tra il centoventesimo ed il sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato, sono indette, con decreto del Rettore, le elezioni per la nomina nel Senato Accademico di otto rappresentanti del personale docente che rispecchino le quattro Aree culturali di Ateneo, di cui all'allegato allo Statuto, con l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area:
 - due rappresentanti per l'Area Scienze Chimiche e della Vita;
 - due rappresentanti per l'Area Scienze Mediche e Agro-Veterinarie;
 - due rappresentanti per l'Area Scienze e Tecnologie;
 - due rappresentanti per l'Area Umanistica.
2. Le operazioni elettorali dovranno concludersi prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, in tempo utile per consentire la costituzione dell'organo.
3. L'elettorato attivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti della medesima Area che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, siano in servizio presso l'Università di Parma.

L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.

L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso nelle quattro Aree culturali sopracitate, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni.

Tali elenchi sono aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

4. L'elettorato passivo spetta, per ciascuna rappresentanza, a tutti i docenti della medesima Area, per i quali il numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo sia almeno pari alla durata del mandato e che non si trovino in una situazione di incompatibilità.

Per quanto attiene i ricercatori universitari a tempo determinato non è applicabile il requisito della permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato.

I requisiti di eleggibilità, per ciascuno degli aventi diritto, devono sussistere alla data di presentazione delle candidature.

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali abbiano già coperto la carica di componente elettivo del Senato Accademico per due mandati, i docenti che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Sono esclusi altresì i docenti che alla data di svolgimento delle elezioni siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.

L'elenco nominativo degli aventi diritto, suddiviso nelle quattro Aree culturali di Ateneo, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico dell'Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno dalla pubblicazione è possibile presentare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni, tramite istanza rivolta al Rettore che decide definitivamente entro tre giorni.

5. Le candidature sono presentate nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di indizione delle elezioni.

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione. I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.

I competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane verificano il possesso dei requisiti di candidabilità sopra indicati; entro due giorni dalla comunicazione del riscontro degli uffici è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia entro tre giorni.

Le candidature dei docenti devono garantire la rappresentanza per ciascuna delle quattro Aree culturali di Ateneo, di cui all'allegato allo Statuto e, ove possibile, il rispetto del principio di equilibrio di genere di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere nelle Aree culturali di cui al comma precedente, il Rettore potrà disporre, per una sola volta, la riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature. Qualora non siano presentate ulteriori candidature, si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

6. Le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico sul sito informatico di Ateneo.
L'ufficio competente per il coordinamento del processo elettorale provvede a pubblicare sul sito informatico di Ateneo il manifesto elettorale che deve riportare l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa allo svolgimento della consultazione elettorale.
Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito informatico di Ateneo.
7. Con decreto rettorale è costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area preposta alla gestione delle risorse umane e da un Segretario, appartenente al personale tecnico amministrativo.
Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.
La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati che risultino dai verbali e controlla la regolarità e la validità dei risultati.
Contro i risultati proclamati con provvedimento del Rettore, è ammesso ricorso entro due giorni dalla proclamazione: la Commissione Elettorale Centrale decide su tali ricorsi entro tre giorni dalla presentazione.
Di ogni seduta della Commissione Elettorale Centrale viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.
8. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro docenti componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti a ciascuna delle quattro Aree culturali che formano l'elettorato attivo, uno dei quali assume le funzioni di Presidente.
È inoltre individuata un'unità di personale tecnico amministrativo che funge da segretario del seggio e un suo supplente.
Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due docenti.
Qualora le elezioni siano indette nello stesso giorno previsto per le elezioni della componente del Consiglio di Amministrazione, è possibile costituire un unico seggio che operi per l'espletamento delle due consultazioni elettorali.
9. Gli uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale, trasmettono ai Presidenti di seggio gli elenchi degli elettori, redatti in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.
L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata dal competente ufficio della preposta Area Dirigenziale, anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare rispettando l'ordine di arrivo al seggio. I componenti del seggio elettorale procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al

voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane l'eventuale iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore erroneamente non risulti iscritto in nessun elenco, i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane provvederanno all'inserimento del nominativo dell'elettore nell'elenco del seggio di appartenenza.

Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura in maniera conforme allo Statuto.

L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto può chiedere una nuova scheda. Il Presidente di seggio annulla la scheda riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.

Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.

Terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione: l'opponente formula il suo rilievo che viene annotato nel verbale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.

Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale; i plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali e tutto il relativo materiale devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale.

10. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, così da garantire la rappresentanza delle Aree culturali di cui all'allegato allo Statuto:

- due rappresentanti per l'Area Scienze Chimiche e della Vita;
- due rappresentanti per l'Area Scienze Mediche e Agro - Veterinarie;
- due rappresentanti per l'Area Scienze e Tecnologie;
- due rappresentanti per l'Area Umanistica.

In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l) della legge n.240/2010.

11. Il Rettore provvederà alla pubblicazione dei risultati sul sito informatico di Ateneo ed alla nomina degli eletti con decreto rettorale.

Gli eletti rimarranno in carica quattro anni.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo e di indirizzo strategico, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo e dalla Legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dieci componenti:

- a) il Rettore che lo presiede;
- b) due componenti esterni designati dal Senato Accademico;
- c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;
- d) quattro docenti interni all'Ateneo;
- e) un componente del personale tecnico amministrativo.

Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento del Rettore, l'organo è presieduto dal Pro Rettore Vicario, che assume le funzioni di Presidente con diritto al voto.

3. Per la scelta dei componenti interni si applica la procedura delineata dall'art. 10 commi 5, 5.1 e 5.2 dello Statuto e dal presente articolo, nonché dalle norme elettorali per l'elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione, per le ipotesi in cui per la scelta degli stessi si debbano indire elezioni.

4. Il Senato Accademico, dopo aver emanato con propria deliberazione un avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per l'elezione del personale docente e tecnico amministrativo, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge n. 240/2010. Tali requisiti dovranno tenere conto delle indicazioni che seguono, eventualmente integrate con deliberazione del Senato Accademico precedente l'emissione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature e riportate nell'avviso stesso:

- a) per il personale docente, essere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

In particolare, potrà essere oggetto di valutazione:

- aver tenuto il coordinamento principale di progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- aver coperto, almeno per un mandato, la carica di Direttore di Dipartimento;
- essere stato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università o di altro Ateneo pubblico o privato, che gode di finanziamenti pubblici, costituito ai sensi della legge n.240/2010;
- essere in possesso di un elevato profilo di qualificazione scientifica e culturale proporzionato al ruolo accademico ricoperto. Tale requisito deve essere testimoniato anche da: per i professori di prima fascia, possesso dei requisiti per la nomina quale commissario nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, per i professori di seconda fascia e per i ricercatori universitari possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle fasce superiori della docenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- b) per il personale tecnico e amministrativo, essere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello.

In particolare, potrà essere oggetto di valutazione:

- aver ricoperto incarichi di responsabilità nell'ambito della struttura organizzativa dell'Università o di altro Ateneo pubblico o privato che gode di finanziamenti pubblici;
 - essere stato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università o di altro Ateneo pubblico o privato, che gode di finanziamenti pubblici, costituito ai sensi della legge n.240/2010;
 - essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle procedure concorsuali per la più elevata categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile al personale universitario.
5. Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art 1 comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore, che potrà disporre, per una sola volta, la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.
 6. Relativamente al personale docente il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 10 comma 5.1 dello Statuto, primo e secondo capoverso, nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro Aree culturali indicate in allegato allo Statuto. Per l'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 10 comma 5. 1 terzo capoverso dello Statuto, all'esame delle candidature non risulti alcun candidato idoneo afferente ad una determinata Area culturale, il Senato Accademico provvederà, con propria deliberazione, ove possibile, a designare fra i candidati idonei un componente del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto in modo ordinatorio del numero di preferenze ottenute nella consultazione elettorale di cui all'art.10 comma 5.1 secondo capoverso dello Statuto, e del principio dell'equilibrio di genere negli Organi collegiali di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto, nonché, in via residuale, dell'affinità scientifica.
 7. Laddove non sia possibile procedere alla designazione ai sensi del comma precedente in quanto non risultano utili candidati idonei di altra Area culturale, il Senato Accademico procederà ad emanare un nuovo avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per l'Area interessata riattivando la procedura di cui all'art. 10 comma 5 e 5.1 dello Statuto.
 8. Il Senato Accademico designa i componenti esterni sulla base delle proposte della Commissione di cui all'art. 9, comma 2.11 dello Statuto.
 9. L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza studentesca, è disciplinato da apposito regolamento elettorale.
 10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta.
 11. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti interni, se per la nomina della componente cessata siano state indette elezioni ai sensi dell'art. 10 commi 5, 5.1,5.2 dello Statuto, il Senato Accademico provvederà a nuova designazione attingendo dalla relativa graduatoria. Relativamente al solo personale docente, nel caso in cui per l'individuazione del componente appartenente all'Area culturale non più rappresentata non siano state indette elezioni, il Senato Accademico provvederà con propria deliberazione a designare quale componente del Consiglio di Amministrazione un candidato idoneo afferente ad altra Area culturale attingendo alla relativa graduatoria e tenendo altresì conto in modo ordinatorio del numero di preferenze ottenute nella

consultazione elettorale e del principio dell'equilibrio di genere negli organi collegiali di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto, nonché, in via residuale, dell'affinità scientifica.

12. Laddove, in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti interni, non sia possibile designare il nuovo componente ai sensi del comma precedente, il Senato Accademico attiverà la procedura di cui all'art. 10 comma 5 dello Statuto.
13. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti esterni il Senato Accademico provvede alla designazione ai sensi dell'art. 9, comma 2.11 dello Statuto.
14. Nelle ipotesi in cui, per la designazione dei componenti interni si siano svolte elezioni, in caso di parità il Senato Accademico, con motivata deliberazione, procede alla designazione della componente docente con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l) della legge n.240/2010; relativamente al personale tecnico amministrativo il Senato procede alla designazione in base all'anzianità anagrafica tenuto conto del principio sancito dall'art. 2 comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010.
15. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
16. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificare la propria assenza.
17. Alla terza assenza consecutiva non giustificata, il Rettore, sentito il diretto interessato, potrà disporre la decadenza provvedendo agli adempimenti per la sostituzione.

Art. 7 Norme per la individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 10 comma 5.1 secondo capoverso dello Statuto, il Senato Accademico procede a indire le elezioni per la individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione, definendo l'elettorato attivo e passivo per Area culturale.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti della medesima Area che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, siano in servizio presso l'Università di Parma.
L'elettorato attivo spetta anche a tutti i docenti in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
Sono esclusi dall'elettorato attivo i docenti che alla data di svolgimento delle elezioni siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelamente.
L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso nelle quattro Aree culturali di Ateneo indicate nell'allegato allo Statuto, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta

al Rettore che decide definitivamente in merito entro tre giorni. Tali elenchi sono aggiornati fino al giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.

3. L'elettorato passivo spetta ai docenti della medesima Area che hanno presentato la propria candidatura in risposta all'avviso pubblico emanato dal Senato Accademico e per i quali è stata verificata ed attestata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge n. 240/2010. Sono altresì considerati requisiti di eleggibilità il numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo, che deve essere almeno pari alla durata del mandato e l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 13 del DPR 11.7.1980 n.382. Ai ricercatori universitari a tempo determinato non è applicabile il requisito della permanenza in servizio pari almeno alla durata del mandato. L'elenco dell'elettorato passivo, suddiviso nelle quattro Aree culturali di Ateneo, è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico dell'Ateneo, a partire da dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno dalla pubblicazione è possibile presentare opposizione, per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni, tramite istanza rivolta al Rettore che decide definitivamente entro tre giorni.
4. Le elezioni per l'individuazione della componente docente del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Senato Accademico con proprio provvedimento. L'ufficio competente per il coordinamento del processo elettorale provvede a pubblicare sul sito informatico di Ateneo il manifesto elettorale che deve riportare l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa allo svolgimento della consultazione elettorale. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito informatico di Ateneo.
5. Con decreto rettorale è costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area preposta alla gestione delle risorse umane e da un Segretario appartenente al personale tecnico amministrativo. Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati che risultino dai verbali e controlla la regolarità e la validità dei risultati. Contro i risultati proclamati con provvedimento del Rettore, è ammesso ricorso entro due giorni dalla proclamazione: la Commissione Elettorale Centrale decide su tali ricorsi entro tre giorni dalla presentazione. Di ogni seduta della Commissione Elettorale Centrale viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.
6. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro docenti componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti all'elettorato attivo, uno dei quali assume le funzioni di Presidente. È inoltre individuata un'unità di personale tecnico amministrativo che coadiuva i componenti del seggio svolgendo le funzioni di segretario e un suo supplente. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due docenti.
7. Gli uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale, trasmettono ai Presidenti di seggio gli elenchi degli elettori

redatti in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.

Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.

L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata dal competente ufficio della preposta Area Dirigenziale anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare rispettando l'ordine di arrivo al seggio.

I componenti del seggio elettorale procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane l'eventuale iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore erroneamente non risulti iscritto in nessun elenco, i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane provvederanno all'inserimento dell'elettore nell'elenco del seggio di appartenenza.

Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura in maniera conforme allo Statuto.

L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto, può richiedere nuovamente una scheda. Il Presidente di seggio annulla la scheda errata riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.

Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.

Terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione: l'opponente formula il suo rilievo che viene annotato nel verbale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.

Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale, i plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali e tutto il relativo materiale devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale.

8. Il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze è nominato dal Senato Accademico quale componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità, il Senato Accademico, con motivata deliberazione, procede alla designazione secondo quanto previsto dall'art 6 comma 14 del presente Regolamento.

I designati durano in carica quattro anni.

Art. 8 Norme per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e del componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione

1. Tra il centovesimo ed il sessantesimo giorno prima della scadenza del mandato con decreto del Rettore sono indette le elezioni per la nomina di:

tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera d) dello Statuto;

un componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 comma 5 lettera e) dello Statuto.

2. Le operazioni elettorali dovranno concludersi prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, in tempo utile per consentire la costituzione dell'organo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato che, alla data di svolgimento delle elezioni, sia in servizio presso l'Università di Parma. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i dipendenti in aspettativa e/o congedo. È escluso dall'elettorato attivo il personale che, alla data di svolgimento delle elezioni, sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelamente. L'elenco nominativo degli elettori è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore che decide definitivamente entro tre giorni. Gli elenchi dei votanti sono aggiornati fino al giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

4. L'elettorato passivo per il Senato Accademico spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

È escluso dall'elettorato passivo il personale che, alla data di svolgimento delle elezioni, sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelamente.

Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore che potrà disporre per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature al fine di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.

Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

L'elenco nominativo dell'elettorato passivo è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni l'interessato può presentare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni.

Le candidature sono presentate nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di indizione.

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini dell'elezione. I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.

I competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane verificano il possesso dei requisiti di candidabilità sopra indicati; entro due giorni dalla comunicazione del riscontro degli uffici è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia entro tre giorni.

5. L'elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

È escluso dall'elettorato passivo il personale che, alla data di svolgimento delle elezioni, sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelatamente.

L'elenco nominativo dell'elettorato passivo è compilato a cura dei competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Entro il quinto giorno precedente le elezioni, l'interessato può presentare opposizione per la correzione di eventuali errori, imprecisioni o contro eventuali esclusioni mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente entro tre giorni.

Per la scelta del componente del personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico con propria deliberazione emana un avviso pubblico per acquisire le candidature specificando il termine entro cui debbano essere presentate al Rettore e, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera i) della legge n. 240/2010 come previsto dall'art. 6 comma 4 lett. b) del presente Regolamento.

Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore che potrà disporre per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature al fine di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.

Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

6. Le elezioni per la scelta dei rappresentanti nel Senato Accademico e per la scelta del componente interno nel Consiglio di Amministrazione sono indette dal Rettore con proprio decreto, reso pubblico sul sito informatico di Ateneo.

L'ufficio competente per il coordinamento del processo elettorale provvede a pubblicare sul sito informatico di Ateneo il manifesto elettorale che deve riportare l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa allo svolgimento della consultazione elettorale.

Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale e pubblicata sul sito informatico di Ateneo.

7. Con decreto rettorale è costituita la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area preposta alla gestione delle risorse umane e da un Segretario, appartenente al personale tecnico amministrativo.

Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.

La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati che risultino dai verbali e controlla la regolarità e la validità dei risultati.

Contro i risultati proclamati con provvedimento del Rettore, è ammesso ricorso entro due giorni dalla proclamazione: la Commissione Elettorale Centrale decide su tali ricorsi entro tre giorni dalla presentazione.

Di ogni seduta della Commissione Elettorale Centrale viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

8. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti individuati tra coloro che godono dell'elettorato attivo uno dei quali, di norma il componente con maggiore anzianità anagrafica, assume le funzioni di Presidente ed un Segretario designato dal Presidente. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

9. Gli uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale, trasmettono ai Presidenti di seggio gli elenchi degli elettori, redatti in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento, nonché il materiale occorrente per le operazioni elettorali.

Il Presidente procede all'insediamento del seggio convocando i componenti effettivi; tutti i componenti supplenti dovranno essere reperibili durante l'intero periodo di svolgimento delle operazioni elettorali per l'ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di componenti effettivi: in tale ipotesi il Presidente procederà a convocare un componente supplente annotando a verbale l'avvenuta sostituzione.

L'accessibilità delle aule destinate ai seggi dovrà essere preventivamente verificata dal competente ufficio della preposta Area Dirigenziale, anche in funzione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare, rispettando l'ordine di arrivo al seggio. I componenti del seggio elettorale procedono all'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso valido documento che ne attesti l'identità: l'elettore sprovvisto di documento potrà essere ammesso al voto se riconosciuto personalmente da un componente del seggio e del riconoscimento verrà fatta annotazione nella lista dei votanti.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti del seggio controllano la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane l'eventuale iscrizione dell'elettore presso un altro seggio. Nel caso in cui l'elettore erroneamente non risulti iscritto in nessun elenco, i competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane provvederanno all'inserimento dell'elettore nell'elenco del seggio di appartenenza.

Può essere espressa una sola preferenza a favore dei candidati che abbiano presentato la propria candidatura in maniera conforme allo Statuto.

L'elettore che si avveda di avere erroneamente espresso il proprio voto, può richiedere nuovamente una scheda, riconsegnando quella errata. Il Presidente di seggio annulla la scheda errata riconsegnata, la richiude in un'apposita busta che conterrà le schede annullate e ne prende nota sul verbale.

Sono nulle le schede difformi da quelle fornite, preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'Ateneo e della sigla di uno dei componenti del seggio, ovvero recanti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Le persone con disabilità possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto i cui dati identificativi sono riportati nel verbale dal Presidente di seggio.

Terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione: l'opponente formula il suo rilievo che viene annotato nel verbale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.

Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale, i plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali e tutto il relativo materiale devono essere consegnati alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'ufficio di coordinamento del processo elettorale.

10. Per la rappresentanza in Senato Accademico, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità risulta eletto il più anziano di età tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010.

Per il componente in Consiglio di Amministrazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età tenuto conto del principio sancito dall'art. 2, comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010

Il personale tecnico amministrativo eletto in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore per quattro anni.

Art. 9 Norme comuni per il funzionamento degli Organi collegiali di Governo dell'Ateneo

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le norme di cui al Titolo VI del presente Regolamento e fatta salva la possibilità di dotarsi di un proprio regolamento interno di funzionamento contenente disposizioni di maggior dettaglio comunque coerenti con il presente Regolamento:
 - si riuniscono, di norma, in via ordinaria una volta al mese;
 - possono essere convocati dal Rettore in via straordinaria per sopravvenute e/o indifferibili esigenze istituzionali ovvero quando almeno un terzo dei componenti ne faccia motivata richiesta scritta.
In caso di comprovata ed estrema urgenza adeguatamente motivata e giustificata, e nell'interesse dell'Istituzione, l'ordine del giorno può essere integrato con un preavviso di almeno 24 ore.
2. Per un esame preliminare degli argomenti ogni seduta può essere preceduta da un incontro informale di approfondimento.
3. Il Direttore Generale svolge le funzioni di segretario degli organi collegiali di Governo; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Direttore Generale o da un componente all'uopo designato.
4. Alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, personale di supporto alla verbalizzazione. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute ulteriori soggetti la cui presenza egli ritenga utile in relazione a specifici argomenti; l'assunzione di deliberazioni avviene soltanto in presenza dei componenti dell'organo, del Pro Rettore Vicario, del Direttore Generale e del personale di supporto alla verbalizzazione, nonché, per il solo Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di discussione nella seduta è resa disponibile ai componenti dell'organo in tempo utile.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente, salvo sia diversamente disposto.
7. Salvo ragioni di comprovata urgenza o necessità, il verbale è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

TITOLO II - Altri organi di Ateneo

Art. 10 Direttore Generale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è titolare della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato. Qualora la proposta del Rettore venga motivatamente respinta dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore dovrà proporre un nuovo nominativo.
3. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
5. Il Direttore Generale propone la nomina di un Vice Direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Generale è nominato con decreto del Rettore e decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione anticipata dell'incarico del Direttore Generale.
6. In caso di risoluzione, revoca o cessazione anticipata per cause imprevedibili del rapporto di lavoro le funzioni di Direttore Generale sono esercitate da un sostituto, proposto dal Rettore e nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, per il periodo strettamente necessario alla nomina e all'entrata in carica del nuovo Direttore Generale.
7. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore sentito il parere del Senato Accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabile al Direttore Generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 11 Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Università, costituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 ottobre 1999 n. 370, preposto alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative composto e nominato ai sensi dell'art. 12 commi 2, 6 e 8 dello Statuto; la durata in carica e la conferma dei componenti sono disciplinate dall'art. 12 comma 5 dello Statuto.

2. Ai componenti del Nucleo di Valutazione compete l'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate da proprio regolamento interno.

Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti

1. La composizione e le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall'art. 13 dello Statuto; per il funzionamento si rimanda alla disciplina per gli organi ed organismi collegiali prevista nel presente Regolamento.
2. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai componenti compete l'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, ai medesimi spetta anche il gettone di presenza erogato ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle sedute dello stesso organo.

Titolo III - Organismi di Ateneo

Art. 13 Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali. Esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.
2. Il Consiglio degli studenti, nella composizione prevista dall'art. 14 comma 3 dello Statuto, è istituito con decreto del Rettore e dura in carica due anni.
3. Il Consiglio degli studenti esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.
4. Alle sedute del Consiglio degli studenti partecipa con funzioni di segretario il Dirigente preposto all'Area cui fanno capo le Segreterie Studenti, o suo delegato.
5. Il Consiglio degli studenti adotta un proprio regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'organismo stesso; tale regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è emanato dal Rettore.
6. Alla fine di ogni anno accademico, il Consiglio degli studenti redige una relazione ai sensi dell'art. 14 comma 5 dello Statuto.

Art. 14 Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo, istituito con funzioni di carattere propositivo e consultivo e disciplinato dall'art. 15 dello Statuto, si compone di venti membri.
2. Il Rettore, con proprio decreto, nomina il Consiglio del personale tecnico amministrativo i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di una volta.
3. Tra il centovesimo e il sessantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, il Rettore con proprio decreto indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio.
4. L' elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dall'elettorato i Dirigenti e i dipendenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare, ancorché sospesi cautelatamente.
5. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto, tramite comunicazione protocollata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica istituzionale a tutto il personale tecnico amministrativo, che dovrà contenere l'ubicazione del seggio ed ogni altra indicazione utile relativa alla consultazione elettorale.
6. Le candidature per la nomina dei componenti del Consiglio del personale tecnico amministrativo si acquisiscono a seguito di avviso pubblico emanato con decreto del Rettore pubblicato sul sito informatico di Ateneo e contenente l'indicazione di requisiti, termini e modalità per la presentazione delle candidature.
7. Per assicurare, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto potrà essere disposta, una sola volta, la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto.
8. La verifica e l'attestazione della sussistenza dei requisiti per la presentazione delle candidature è effettuata dai competenti uffici dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità di cui all'art. 1 comma 3 dello Statuto è demandato al Rettore.
9. I seggi elettorali sono costituiti con decreto del Rettore di norma almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni.
Ciascun seggio è composto di norma da quattro membri, individuati tra coloro che godono dell'elettorato attivo, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
10. L'espressione del voto è personale e segreta. Può essere espressa una sola preferenza, indicando nome e cognome, o solo cognome nell'ipotesi in cui si sia verificato che non esistano casi di omonimia. Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza, scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità, verbalizzando tutti gli accadimenti di eventuale interesse della Commissione Elettorale Centrale.

Terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

11. Con decreto del Rettore è nominata la Commissione Elettorale Centrale, composta, di norma, dal Rettore, o suo delegato, dal Dirigente dell'Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane, o suo delegato, e da un Segretario appartenente al personale tecnico amministrativo.

Per ciascuna seduta della Commissione viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.

La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sugli errori od omissioni rilevati negli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.

La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dai Presidenti dei seggi al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ad eventuali voti contestati che risultino dai verbali ed effettua il controllo sulla regolarità e sulla validità dei risultati.

Spettano alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami eventualmente presentati da qualunque elettore o dai componenti dei seggi.

In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.

Il termine fissato per la presentazione di ricorsi contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, è fissato in tre giorni decorrenti dalla pubblicazione degli stessi sul sito informatico di Ateneo. La Commissione Elettorale Centrale decide entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.

12. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

13. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata di uno o più componenti, subentra il primo dei non eletti che rimarrà in carica per lo scorcio del mandato.

14. Le modalità di funzionamento dell'organismo sono disciplinate da proprio regolamento interno.

Art. 15 Presidio della qualità

1. Il Presidio della qualità è istituito ai sensi dell'art. 16 dello Statuto che ne disciplina funzioni e composizione. Le modalità di funzionamento del Presidio della qualità sono contenute in apposito regolamento.
2. Il Presidio della qualità può emanare Linee Guida per il funzionamento degli altri attori coinvolti nel Sistema di Assicurazione della Qualità coerenti con lo Statuto, il Regolamento Generale e altri atti normativi di Ateneo.

Art. 16 Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita i compiti ed è composto secondo quanto previsto dall'art. 17 commi 1 e 4 dello Statuto e propone al Rettore la nomina del/la Consigliere/a di fiducia ai sensi dell'art. 17 comma 7 dello Statuto.

2. In ossequio all'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 e alle Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 e 26 giugno 2019 n. 2, il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/ 2001, effettivamente presenti all'interno di ogni singola amministrazione e da un pari numero di componenti effettivi e supplenti rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Senato Accademico.
3. La designazione deve avvenire ad esito dell'espletamento di una procedura comparativa cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell'amministrazione, in modo da assicurare complessivamente la parità di genere, e un'adeguata presenza di personale docente e tecnico amministrativo. In particolare dovrà essere designato almeno un rappresentante dei professori di ruolo e uno dei ricercatori dell'Ateneo.
4. Il Presidente del Comitato è designato nell'ambito dello stesso dal Rettore, su proposta del Comitato.
5. I componenti durano in carica quattro anni, il mandato è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della prevista procedura comparativa e tenuto conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico.
6. Le modalità di funzionamento del Comitato e quelle dello svolgimento delle attività del/la Consigliere/a di fiducia sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento che dovrà prevedere la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto e limitatamente alle tematiche di interesse, di un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

Art. 17 Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo di Ateneo le cui finalità e la cui composizione sono definite dall'art. 18 commi 1, 2 e 5 dello Statuto.
2. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo Sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.
3. La gestione degli impianti sportivi e la gestione delle attività sportive sono disciplinate dall'art. 18 comma 4 dello Statuto.

Art. 18 Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo, come disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, salvo che per procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che trasmette gli atti al Collegio entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta. In caso di procedimento disciplinare da intraprendersi a carico del Rettore, l'avvio del procedimento disciplinare spetta al Decano di Ateneo,

che trasmette gli atti al Collegio entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta.

3. La composizione e la nomina del Collegio sono disciplinate dall'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto; i componenti del Collegio durano in carica quattro anni.
4. Le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate da proprio regolamento interno.

TITOLO IV - Strutture didattiche e di ricerca

Art. 19 Dipartimenti

1. La disciplina dei Dipartimenti e dei relativi organi è prevista dall'art. 21 dello Statuto e dal presente Regolamento. Ulteriori disposizioni sono contenute nel "*Regolamento Quadro per il funzionamento dei dipartimenti ai sensi dell'art. 21, comma 21 e 24, Statuto di Ateneo*" pubblicato sul sito informatico di Ateneo e a sua volta declinato nei regolamenti di funzionamento adottati dai singoli Dipartimenti.
2. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.
3. Il Direttore di Dipartimento ha l'obbligo di sottoporre a ratifica dell'organo collegiale il decreto assunto per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 21 comma 11 secondo capoverso dello Statuto, di norma entro 30 giorni; solo nel caso di mancata ratifica ha l'obbligo di informare tempestivamente l'ufficio interessato, trasmettendo il relativo estratto dal verbale.
4. Al Direttore compete l'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Procedura di costituzione, attivazione e disattivazione di Dipartimenti

1. Il progetto di costituzione di un nuovo Dipartimento è presentato al Rettore dai docenti interessati, di seguito denominati Collegio dei proponenti, mediante proposta sottoscritta dagli stessi.
2. Il numero dei sottoscrittori della proposta di cui al comma precedente non può essere, in ogni caso, inferiore a quello previsto dall'art. 2 comma 2 lett. b) della legge n. 240/2010.
3. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve indicare:
 - a) le motivazioni e le finalità;
 - b) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, gli insegnamenti svolti;
 - c) le eventuali strutture che devono essere soppresse per effetto della costituzione del Dipartimento;
 - d) le richieste di personale e di spazi per le esigenze del costituendo Dipartimento;
 - e) i Corsi di studio e le altre strutture didattiche che possono essere incardinati nel Dipartimento.

4. La proposta di costituzione viene trasmessa dal Decano del Collegio dei proponenti al Senato Accademico che esprime parere obbligatorio e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
5. La costituzione è disposta con decreto del Rettore e trasmessa al Decano del Collegio dei proponenti per i necessari adempimenti.
6. Il Decano, entro 15 giorni dalla data di emanazione del decreto del Rettore di costituzione, indice le elezioni del Direttore del Dipartimento, composto ancora solo dal Collegio dei proponenti; il Direttore è eletto nell'ambito dello stesso.
7. Il Direttore eletto presenta richiesta di attivazione del Dipartimento conformemente alla delibera di costituzione degli organi con contestuale richiesta di approvazione del regolamento per il funzionamento redatto in conformità a quanto previsto dal Regolamento Quadro, e presenta altresì richiesta di nomina del Vice Direttore.
8. La proposta di attivazione di nuovo Dipartimento con la proposta di assegnazione dei locali, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, dell'assegnazione del personale tecnico e amministrativo con il relativo organigramma, nonché la proposta di approvazione del regolamento e l'eventuale proposta di disattivazione dei precedenti Dipartimenti è trasmessa al Senato Accademico per l'acquisizione del parere favorevole.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza per l'attivazione dei nuovi Dipartimenti e per l'eventuale disattivazione dei Dipartimenti cui precedentemente afferivano i docenti proponenti, per l'assegnazione dei locali, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, per la distribuzione del personale tecnico e amministrativo, per l'approvazione del regolamento del nuovo Dipartimento, acquisito il parere del Senato Accademico.
10. Le delibere degli Organi Accademici sono trasmesse al Rettore per l'emanazione del decreto di attivazione, con contestuale assegnazione dei locali, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, della nomina del Direttore e dell'approvazione del regolamento.

Art. 21 Consigli di Corso di studio

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è costituito un Consiglio di Corso di studio, disciplinato dall'art. 22 dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio è eletto tra i professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolari di insegnamenti ufficiali afferenti al Corso di Studio che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni solari e non può essere rinnovato più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato deve essere almeno pari alla durata di un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando sia stata superata la metà della durata prevista.
Il Presidente designa un Presidente Vicario, nominato con decreto del Rettore.

3. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Decano del Consiglio di Corso provvederà nei trenta giorni successivi ad indire le elezioni per lo scorcio del mandato in corso. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.
4. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo.
5. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina i compiti del Consiglio di Corso di studio. Il riconoscimento di crediti formativi universitari per studenti che svolgano attività sportive, culturali o di volontariato riconosciute secondo specifiche modalità previste in appositi regolamenti, potrà avvenire, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 14 comma 1 della legge n. 240/2010, e non potrà superare di norma il numero massimo di sei crediti.
6. Il Presidente del Consiglio di Corso di studio può invitare alle sedute del Consiglio, anche su richiesta degli altri componenti, ulteriori partecipanti, senza diritto di voto, per approfondimenti di carattere specifico.

Art. 22 Scuole

1. Le strutture di raccordo, denominate Scuole esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni di cui all'art. 23 dello Statuto.
2. Il funzionamento e l'organizzazione della Scuola, nonché del relativo organo deliberante denominato Consiglio della Scuola e le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono disciplinati da Regolamento di Ateneo predisposto secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 40 dello Statuto, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 Commissione paritetica docenti studenti

1. È costituita in ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Scuola una Commissione paritetica docenti studenti la cui composizione e i cui compiti sono definiti dall'art. 24 dello Statuto, e da apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 24 Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università istituisce e organizza, anche attraverso Consorzi e/o convenzioni tra Università e tra Università ed Enti di ricerca, e nelle altre forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, i Corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 25 dello Statuto e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di Scuole di dottorato.
2. La disciplina dei Corsi di dottorato di ricerca è regolata dal Regolamento di Ateneo dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca.

Art. 25 Corsi di specializzazione

1. I Corsi di specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

2. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi sono disciplinate da specifici Regolamenti di Ateneo.

Art. 26 Master universitari, Scuole di Studi Superiori e altre attività didattiche

1. I Corsi di perfezionamento e di Alta Formazione per master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo e da apposito Regolamento di Ateneo.
2. L'Università promuove l'Alta Formazione anche attraverso l'attivazione di Scuole di Studi Superiori ai sensi dell'art. 27 dello Statuto. Le Scuole sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti previo parere del Senato Accademico, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Specifico regolamento ne disciplina le finalità, la composizione e il funzionamento.
3. Le Scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione al fine di implementare e potenziare l'attività didattica post-laurea, di formazione, di ricerca e trasferimento tecnologico.

Art. 27 Centri Universitari

1. I Centri Universitari sono disciplinati dallo Statuto all'art. 28 e dal Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari.
2. Il Direttore di Centro ha l'obbligo di sottoporre a ratifica dell'organo collegiale, il decreto assunto per motivi di urgenza, in analogia a quanto disposto dall'art. 21 comma 11 secondo capoverso dello Statuto, di norma entro 30 giorni; solo nel caso di mancata ratifica ha l'obbligo di informare tempestivamente l'ufficio interessato, trasmettendo il relativo estratto dal verbale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, deve farsi riferimento alla normativa vigente e al regolamento di ciascun Centro.

Art. 28 - Centri interuniversitari

1. Lo Statuto prevede, all'articolo 29, la costituzione di Centri interuniversitari che rappresentano strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, su proposta delle strutture dipartimentali, la costituzione di, o la adesione a, tali Centri di ricerca o Centri di servizi.
3. Sono consentite convenzioni con Università italiane e Università straniere per attività didattiche e scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

4. La richiesta di costituzione o adesione, indirizzata al Rettore, deve indicare: le finalità, l'elenco dei soggetti proponenti o già aderenti, il grado di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, gli organi e la durata del Centro stesso. La proposta deve essere corredata dalla bozza di regolamento del Centro da costituire. In ipotesi di adesione a Centro preesistente, occorre accludere il regolamento del Centro cui si vuole aderire.
5. La costituzione o l'adesione ai Centri interuniversitari viene autorizzata con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della disponibilità delle risorse necessarie, e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 29 Sistema Bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme delle strutture responsabili della conservazione, dello sviluppo e della valorizzazione e gestione del patrimonio bibliografico e documentale dell'Ateneo.
2. L'Università, attraverso le sue strutture, raccoglie, conserva e rende consultabili, nel rispetto della vigente normativa in materia, la documentazione di rilievo storico concernente la propria attività, quella derivante dall'attività di studio dei docenti, unitamente a ogni altro fondo documentario riguardante l'attività di carattere scientifico, didattico e culturale.
3. Il Sistema Museale e Archivistico dell'Ateneo è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, conservazione, valorizzazione e fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.
4. All'attività di conservazione, riordino e di valorizzazione si provvede attraverso idonee strutture dotate delle necessarie competenze secondo le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema Museale e Archivistico sono disciplinati da appositi regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 30, comma 5, dello Statuto, che devono prevedere: le norme relative agli organi di gestione di tali strutture; le modalità di gestione, nell'ambito dell'autonomia stabilita dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; quant'altro necessario per il funzionamento della struttura.

TITOLO V Organizzazione Amministrativa

Art. 30 Organizzazione

1. Coerentemente con quanto disposto dallo Statuto, l'organizzazione dell'Ateneo, definita mediante atti di macro e micro organizzazione, è ispirata ai principi di autonomia, legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, semplificazione, trasparenza e tracciabilità, non discriminazione e pari opportunità, sostenibilità, flessibilità e integrazione delle competenze.

2. L'organizzazione dell'Ateneo si ispira, inoltre, al principio di distinzione fra potere di indirizzo e potere di gestione, nonché al metodo della programmazione mediante obiettivi e valutazione dei risultati raggiunti.
3. Nel rispetto di tali principi, l'organizzazione è orientata al perseguimento delle seguenti finalità:
 - massima flessibilità nell'impiego delle risorse e nella realizzazione delle strutture;
 - coordinamento e integrazione fra le strutture, anche attraverso processi trasversali;
 - adozione di metodi gestionali funzionali all'innovazione;
 - implementazione di modelli organizzativi funzionali alla valorizzazione delle risorse umane;
 - semplificazione, dematerializzazione e digitalizzazione dei processi;
 - orientamento dei servizi e delle attività al soddisfacimento delle necessità degli utenti;
 - rilevazione del grado di *Customer Satisfaction* in relazione alla qualità dei servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione degli utenti;
 - valorizzazione della professionalità e della responsabilità del personale attraverso formazione e aggiornamento continui;
 - miglioramento organizzativo attraverso programmazione, pianificazione, costante valutazione delle attività e del conseguimento degli obiettivi e dei risultati;
 - periodica verifica e razionalizzazione del sistema organizzativo;
 - adozione di un modello di massima *Compliance* alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
4. Le linee generali di organizzazione delle strutture dell'Ateneo dovranno tener conto dei principi e delle finalità di cui ai commi precedenti.

Art. 31 Dirigenti e funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti esercitano le funzioni loro affidate mediante incarichi conferiti dal Direttore Generale, assumendo le relative responsabilità, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
2. La loro azione deve ispirarsi ai principi espressi nello Statuto e nell'articolo precedente e si esplica nell'esercizio dei compiti e dei poteri indicati nell'articolo 32 dello Statuto.
3. Il reclutamento di tale personale e le modalità di conferimento degli incarichi sono disciplinati da specifico regolamento, nel rispetto del testo unico del pubblico impiego e della contrattazione collettiva vigente e applicabile.
4. Il Direttore Generale, per particolari motivi di necessità e/o urgenza, può avocare a sé gli atti di competenza dei Dirigenti.
5. Il Direttore Generale, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa, indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali, con atto motivato e previa contestazione all'interessato, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione fissati per lo specifico settore di attività.

TITOLO VI - Disposizioni comuni per gli organi e organismi collegiali

Art. 32 Funzionamento di organi e organismi collegiali

1. Il presente titolo disciplina, in modo uniforme, le modalità di funzionamento degli organi e degli organismi collegiali.
2. Gli organi e gli organismi collegiali adottano propri regolamenti di funzionamento in conformità a quanto previsto nello Statuto e nel presente Regolamento.
3. Tali regolamenti sono approvati ed emanati dall'organo o dall'organismo stesso, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 33 Convocazione. Modalità e contenuti.

1. Ciascun organo e organismo collegiale è convocato dal Presidente che definisce l'ordine del giorno delle sedute. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di impedimento, la convocazione e ogni altro adempimento del Presidente sono posti in essere da chi ne fa le veci o dal Presidente Vicario.
2. La convocazione deve indicare: la sede, la data, l'orario della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. Deve essere inviata per iscritto ai diretti interessati, tempestivamente, e, comunque, almeno cinque giorni di calendario prima della seduta, anche tramite posta elettronica.
3. Il termine ordinario di convocazione, in caso di comprovata urgenza, può essere ridotto fino a ventiquattro ore.
4. La convocazione inoltre può anche essere richiesta, per iscritto al Presidente da almeno un quarto dei componenti l'organo. Tale richiesta deve indicare anche gli argomenti all'ordine del giorno che si intendono discutere nella seduta.
5. Salvo che sia diversamente disposto, tempestivamente, gli uffici competenti provvedono a trasmettere ai componenti dell'organo la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. I componenti dell'organo hanno, in ogni caso, diritto di accesso a tutta la documentazione pertinente.
6. Le sedute si possono svolgere in modalità telematica, intendendosi per tale le riunioni in cui è previsto che uno o più dei soggetti convocati possano partecipare a distanza.
Per la disciplina delle riunioni in tali modalità, si rinvia ad un apposito Regolamento di Ateneo.
7. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire:
 - a) l'identificazione degli intervenuti;
 - b) la reciproca, biunivoca percezione audio visiva tra tutti i membri;
 - c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità;
 - d) lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione;
 - e) la simultaneità nell'espressione dei voti;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

8. La convocazione deve contenere altresì l'indicazione dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
9. Nel rispetto dei requisiti minimi sopra indicati, per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. La regolarità della seduta è garantita dal Presidente che, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, specificando le tecnologie a distanza in possesso di ciascuno. La specifica di cui sopra è riportata nel verbale dal Segretario.
10. Il verbale della seduta viene predisposto secondo quanto previsto di seguito dal presente Regolamento Generale.

Art. 34 Validità delle sedute

1. Gli organi e gli organismi collegiali sono validamente costituiti qualora tutti i componenti, aventi diritto al voto, siano stati regolarmente convocati.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale).
3. Non è ammessa la partecipazione per delega dei componenti eletti.
4. Il Presidente verifica preliminarmente il numero legale, che deve permanere per tutta la durata della seduta; tale verifica può essere richiesta da ciascun componente nel corso della seduta stessa.
5. Al fine di ritenere giustificata l'assenza, la relativa comunicazione deve indicare la motivazione. A titolo esemplificativo sono considerate motivazioni per la giustificazione dell'assenza: essere in malattia o in missione debitamente autorizzata, avere contemporanei documentati impegni didattici, assistenziali o inerenti ad attività di ricerca assunti in precedenza; avere il dovere di contemporanea partecipazione alle sedute degli organi centrali di Ateneo, a Commissioni concorsuali o elettorali; esistenza di una causa di forza maggiore da documentare successivamente.
6. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali, salvo che, per gli organi collegiali dipartimentali e per i Consigli di corso di studio, i Regolamenti di funzionamento dipartimentali prevedano quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del R.D. n. 674/1924. Analoga previsione può essere definita per i Centri nei rispettivi regolamenti.
7. I componenti in aspettativa, in congedo, o assenti per malattia, vengono convocati alle-sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.

Art. 35 Modalità di svolgimento delle sedute

1. Salvo che sia diversamente disposto, il Presidente indica uno dei presenti, che svolge la funzione di Segretario.
2. Il Presidente espone gli argomenti all'ordine del giorno.

3. La trattazione degli argomenti segue l'ordine stabilito nella convocazione, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga di modificare tale ordine.
4. In via del tutto eccezionale, l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori deve essere richiesto e motivato al Presidente, nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.
5. Salvo che sia diversamente disposto nel regolamento di funzionamento dell'organo o dell'organismo, gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo. Le relative deliberazioni saranno adottate secondo le maggioranze ordinarie.
6. Nessun componente può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, fermo restando quanto disposto dall'art. 51 c.p.c. Il componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare.

Art. 36 Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale deve essere predisposto per ogni seduta di qualsiasi organo e organismo collegiale e deve riportare:
 - data e luogo della seduta;
 - ordine del giorno;
 - attestazione della regolarità della convocazione;
 - indicazione nominativa dei componenti presenti, degli assenti anche giustificati;
 - l'indicazione e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
2. Il verbale deve inoltre contenere una sintetica descrizione della trattazione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, nonché l'esito della votazione con indicazione nominativa di contrari e astenuti.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva o al termine della seduta stessa.
4. Il Segretario è responsabile della redazione del verbale.

Art. 37 Deliberazioni

1. Le votazioni avvengono in modo palese, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto impongano il voto segreto.
2. Il Presidente dell'organo o dell'organismo collegiale può disporre il voto segreto qualora la votazione riguardi persone o qualora ciò sia richiesto da almeno 1/5 dei presenti alla seduta. La segretezza del voto non concerne, comunque, la modalità di votazione che pertanto non richiede necessariamente la

scheda segreta: il voto può essere espresso alla presenza dei componenti. Dal verbale non dovranno risultare i voti espressi dai singoli componenti, né il modo e l'ordine con cui il Presidente ha sottoposto a votazione i vari quesiti.

3. Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta (quorum funzionale), salvo che non sia diversamente disposto. Quando il numero dei votanti è dispari, il numero da raggiungere per ottenere la maggioranza è il numero che moltiplicato per due supera di uno il numero dei votanti stesso.
4. In ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Gli astenuti non sono computabili tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione. Coloro che si astengono dal voto, infatti, non esprimono un assenso alla proposta e il loro voto deve considerarsi sfavorevole alla approvazione. I nominativi degli astenuti vanno riportati nel verbale.
6. L'astensione può essere doverosa da parte di chi si trovi in situazione di conflitto di interessi, in questo caso, chi si astiene deve allontanarsi dalla riunione e la maggioranza necessaria per la deliberazione deve essere ricalcolata senza la sua presenza.

Art. 38 Disposizioni di carattere generale

1. Qualora un organo deliberante sia tenuto ad acquisire il parere obbligatorio (che deve essere obbligatoriamente richiesto) e non vincolante (che non deve essere obbligatoriamente rispettato) di un altro organo e lo stesso non venga reso nei termini previsti, la deliberazione può essere presa, ma si deve far menzione della mancata acquisizione del parere stesso nei termini.
2. Quando, ai sensi dello Statuto, un atto del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione debba essere adottato con il previo parere obbligatorio dell'altro organo, e lo stesso parere non venga emesso nel termine previsto, la deliberazione assunta dal collegio nelle more dell'acquisizione del parere dell'altro collegio, si intende definitivamente adottata senza l'assunzione di un'ulteriore deliberazione, qualora il parere sia comunque pervenuto, anche se non tempestivamente.
3. La mancata designazione o elezione di componenti di collegio non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo.
4. In tutte le procedure elettorali di Ateneo, salvo che venga diversamente disposto, ove il risultato elettorale coincida con un numero con cifra decimale, per il computo dei voti da assegnare si procederà ad arrotondamento in difetto, nel caso in cui la cifra decimale sia inferiore a 5, e ad arrotondamento in eccesso, nel caso in cui la cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. Per ogni procedura elettorale di Ateneo, qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, nelle more della completa digitalizzazione dei processi elettorali, la relativa disciplina elettorale verrà integrata dal manuale operativo della procedura informatica.

6. Specifiche e motivate soluzioni organizzative potranno essere adottate in ragione di evidenti esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche prevedendo lo svolgimento contestuale di più processi elettorali.

Art. 39 Albo on line

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto in tema di trasparenza, pubblicità e informazione, è istituita un'apposita sezione del sito informatico di Ateneo denominata *Albo on line*, in cui sono pubblicati gli atti e i provvedimenti secondo quanto previsto in specifico regolamento, cui si rinvia.

TITOLO VII - Norme Finali

Art. 40 Disposizioni attuative e transitorie

1. Il Regolamento Generale di Ateneo, adottato in conformità allo Statuto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito informatico di Ateneo.
2. Il regolamento è altresì pubblicato nell'*Albo on line* dell'Università di Parma.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni precedenti contrastanti; le disposizioni difformi saranno automaticamente sostituite da quelle contenute nel Regolamento Generale.
4. Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le fonti normative interne dovranno essere adeguate.
5. Ogni successiva modifica dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 39 comma 3 dello Statuto.
6. Nelle ipotesi di errori materiali, refusi o meri adeguamenti normativi, la rettifica del presente Regolamento avviene con decreto del Rettore.